



COMUNE di CASTELTERMINI
(Libero consorzio comunale di Agrigento)
Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica

Ordinanza n° 7 del 21/2/2018

DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Applicazione dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380,
così come riportato nella circolare n. 3/2015 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3

Premesso che con Ordinanza n°43 del 23/10/2012 veniva ingiunto alla ditta Magri Pietro nato a Casteltermini il 22/7/1951 e Ulissi Carmela nata a Casteltermini il 13/10/1960, coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi residenti a Casteltermini nel cortile Concerie n°13, per realizzazione abusiva di opere edili in assenza di concessione edilizia, consistenti in un fabbricato destinato a civile abitazione, costituito da elementi prefabbricati in cemento nella c.da "Canetta", sul lotto di terreno censito in catasto con le particelle n°248 e n°592 del foglio di mappa n°40,

Rilevato che nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione non è stato provveduto alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, come risulta dal Rapporto del 17/2/2017;

Tenuto conto che il D.L. 12/9/2014 n. 133 c.d. "sblocca Italia" è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lettera q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificato dall'art. 31 rubricato "*interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazione essenziali*" del D.P.R. n. 380/2001 e che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4-bis, 4 ter, 4 quater;

Visto l'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380;

Vista la circolare n. 3/2015 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (A.R.T.A.), avente per oggetto: Applicazione art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera qbis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite e successivamente il bene e l'area di sedime, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche relative, saranno acquisite gratuitamente al patrimonio del comune, ai sensi dell'art. 31, 3° comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale, trasmessa dallo scrivente Geom. Giuseppe Ballone, con nota prot. n. 2963 del 8/2/2017 per gli adempimenti di competenza all'ufficio di ragioneria, avente oggetto: "Approvazione regolamento dei criteri e modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 4 – bis del D.P.R. N. 380/2001 conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite";

Dato atto che l'ufficio ragioneria con nota prot. n. 3338 del 14/2/2017 per il proseguito di competenza ha trasmesso la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale vistata e munita del parere contabile;

Dato atto che la proposta di che trattasi risulta inserita all'ordine del giorno del consiglio comunale e ad oggi non risulta essere stata trattata;

Considerato che l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal predetto art. 31, comma 4 bis comma del D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato originale dei luoghi, costituiscono un'attività obbligatoria e non discrezionale in carico alla Pubblica Amministrazione;

DISPONE

Per le motivazioni suindicate, l'applicazione della sanzioni amministrativa pecuniaria dell'importo di € 8.000,00 per la realizzazione abusiva di opere edili in assenza di concessione edilizia, consistenti in un fabbricato destinato a civile abitazione, costituito da elementi prefabbricati in cemento nella c.da "Canetta", sul lotto di terreno censito in catasto con le particelle n°248 e n°592 del foglio di mappa n°40, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 per come individuato nel punto 8 dell'allegata tabella di cui alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale, trasmessa con nota prot. n. 2963 del 8/2/2017, dallo scrivente, all'ufficio ragioneria per il parere di competenza e conseguentemente essere trasmessa al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione regolamento dei criteri e modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 4 – bis del D.P.R. N. 380/2001 conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite"

INGIUNGE

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 il pagamento della sanzione amministrativa per l'importo complessivo di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) entro il termine perentorio di giorni 30 dall'avvenuta notifica della presente, alla ditta Magri Pietro nato a Casteltermini il 22/7/1951 e Ulissi Carmela nata a Casteltermini il 13/10/1960, coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi residenti a Casteltermini nel cortile Concerie n°13.

INFORMA

che la sanzione pecuniaria dell'importo di € 8.000,00 dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario al seguente codice iban: IT 84K0200882891000300006962, intrattenuto presso UNICREDIT SPA Agenzia di Casteltermini entro il termine sopra assegnato.

Il presente provvedimento sarà notificato al responsabile dell'abuso Magri Pietro nato a Casteltermini il 22/7/1951 e Ulissi Carmela nata a Casteltermini il 13/10/1960, coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi residenti a Casteltermini nel cortile Concerie n°13 e trasmesso in copia alla Procura della Repubblica - Tribunale di Agrigento, al Sindaco, nonché, al Segretario Comunale per gli adempimenti previsti dall'art. 31, comma 7° del D.P.R. 380/2001, a tutti gli Enti e/o Organi competenti, di cui all'art. 27, comma 4° del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza e per la eventuale riscossione coattiva con iscrizione a ruolo;

Dare atto altresì che, a termine del comma 4 ter dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. i proventi derivanti dal precedente comma siano espressamente riservati al comune per essere destinati esclusivamente alla demolizione e remissione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.

Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso innanzi al T.A.R. di Palermo entro giorni 60 dalla data di emissione, oppure entro 120 gg. decorrenti dalla medesima data, potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia

